



Modifiche dell'ordinanza sulle epidemie: vaccinazione anti-COVID-19 per Svizzeri all'estero e frontalieri

Documento del 18 agosto 2021 per la consultazione dei Cantoni

1. Situazione iniziale

Finora avevano accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 in Svizzera soltanto le persone per le quali è previsto un finanziamento. Gli Svizzeri all'estero e i frontalieri che non hanno stipulato alcuna assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie (AOMS) in Svizzera e non lavorano in strutture sanitarie o di assistenza in Svizzera nonché i viaggiatori provenienti da altri Paesi non vi avevano accesso. Ciò è dovuto anche al fatto che nella lotta contro la pandemia occorreva vaccinare in primo luogo le persone residenti in Svizzera e i quantitativi limitati di vaccini a disposizione sono stati assegnati in modo contingentato ai Cantoni in base ai rispettivi gruppi di popolazione.

Poiché ora in Svizzera sono disponibili sufficienti dosi di vaccino e gran parte della popolazione del nostro Paese che desiderava farsi vaccinare ne ha avuto la possibilità sino ad agosto 2021, la Confederazione si impegna per fare in modo che anche gli Svizzeri all'estero e tutti i frontalieri abbiano accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 in Svizzera.

2. Obiettivi del nuovo disciplinamento

Con il nuovo disciplinamento si perseguono i seguenti obiettivi:

- consentire l'accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 in Svizzera a tutti i frontalieri sprovvisti di AOMS nonché agli Svizzeri all'estero sprovvisti di AOMS e ai loro familiari stretti in caso di sufficiente disponibilità di vaccini;
- non consentire l'accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 in Svizzera ai viaggiatori provenienti da altri Paesi (a meno che dispongano di un'AOMS);
- garantire che, in caso di vaccinazione di richiamo o di un'eventuale nuova penuria di vaccini, si possano nuovamente limitare le cerchie di persone definite in base alle priorità di vaccinazione.

3. Principi del nuovo disciplinamento

Frontalieri

Ai sensi dell'articolo 73 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.01), le spese degli agenti terapeutici con cui la Confederazione approvvigiona la popolazione secondo l'articolo 44 LEp, in cui rientrano anche i vaccini e il materiale per la vaccinazione, sono assunte in caso di distribuzione per principio dalle assicurazioni sociali. Se le pertinenti condizioni per l'assunzione delle spese non sono soddisfatte, queste sono assunte dalla Confederazione. Il termine «popolazione» è tuttavia un concetto giuridico indeterminato, non chiaramente definito. In linea di principio, anche i frontalieri possono essere annoverati fra la popolazione svizzera. Secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALCP) e la Convenzione AELS, l'obbligo di assicurazione è retto dal principio del luogo di lavoro. Tuttavia la Svizzera

ha concluso con gli Stati limitrofi accordi particolari che permettono alle persone ivi domiciliate di assicurarsi nel loro Paese di domicilio (diritto di opzione) e quindi di rinunciare all'AOMS svizzera.

Affinché i frontalieri sprovvisti di AOMS possano avere accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 in Svizzera, l'articolo 64c dell'ordinanza sulle epidemie (OEp; RS 818.101.1) deve essere modificato in modo tale che venga abrogata la limitazione ai frontalieri che a causa della loro attività sono soggetti a un rischio di esposizione a microrganismi e che quindi siano inclusi tutti i frontalieri. La procedura di fatturazione e di remunerazione dei costi rimane invariata e non richiede quindi alcun adeguamento. In termini di quantità, per il 2021 si presume che il numero delle persone interessate restanti sia compreso tra 50°000 e 100°000.

In merito alla soluzione temporanea per la vaccinazione di frontalieri nel quadro di vaccinazioni aziendali, il 22 luglio 2021 i Cantoni hanno ricevuto una nota informativa nella quale si comunicava che era in via di preparazione un sistema di paganti in proprio per frontalieri sprovvisti di AOMS e che nel frattempo questi ultimi potevano essere vaccinati nel quadro di vaccinazioni aziendali a condizione che fosse possibile registrare separatamente queste persone ed effettuare la relativa fatturazione a posteriori. In base agli approfonditi chiarimenti giuridici eseguiti nel frattempo, non è possibile introdurre un sistema di paganti in proprio per i frontalieri e le vaccinazioni di persone sprovviste di AOMS già registrate nell'ambito di vaccinazioni aziendali potranno essere fatturate di conseguenza dopo la decisione del Consiglio federale..

Svizzeri all'estero

Per quanto riguarda la vaccinazione anti-COVID-19 per gli Svizzeri all'estero, il quadro legislativo aperto lascia spazio a diverse possibilità. Saranno poste in consultazione due varianti. In termini di quantità si presume che le persone interessate siano tre le 30°000 e le 50°000.

Variante 1, assunzione dei costi da parte della Confederazione

Nell'articolo 64c capoverso 1 viene aggiunta una lettera c indicante gli Svizzeri all'estero nonché i loro familiari stretti senza cittadinanza svizzera che vivono nella stessa economia domestica. La procedura di fatturazione è uguale a quella applicata alle altre persone sprovviste di AOMS.

Vantaggio:

- disciplinamento uniforme e semplice per tutte le persone sprovviste di AOMS, con un onere amministrativo inferiore a quello della variante 2. Si può rinunciare all'introduzione piuttosto dispendiosa di un sistema di paganti in proprio per un gruppo relativamente piccolo.

Svantaggi:

- ulteriori costi a carico della Confederazione, tuttavia di entità relativamente esigua in rapporto ai costi di vaccinazione complessivi;
- una parte degli Svizzeri all'estero (p. es. pensionati, persone attive professionalmente che soggiornano in Stati dell'UE/AELS) può stipulare un'AOMS su base volontaria. I costi di vaccinazione delle persone sprovviste di AOMS sarebbero tuttavia rimborsati come quelli delle persone provviste di AOMS. Ciò potrebbe sminuire il valore che gli Svizzeri all'estero titolari di un'AOMS attribuiscono a quest'ultima.

Variante 2: sistema di paganti in proprio

In un nuovo articolo 64d OEp viene disciplinato l'accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 degli Svizzeri all'estero e dei loro familiari stretti senza cittadinanza svizzera che vivono nella stessa economia domestica. Nel nuovo articolo sono fissati anche l'importo forfettario da versare alla Confederazione per il vaccino, il materiale di vaccinazione e la logistica come pure la procedura amministrativa. Per ridurre l'onere amministrativo si propone che i Cantoni indichino

un numero limitato di strutture di vaccinazione destinate alla vaccinazione per paganti in proprio, il cui compito sarà di assicurare che solo le persone autorizzate abbiano accesso alla vaccinazione. Oltre alla verifica dell'accesso da parte delle strutture di vaccinazione, vanno adattati di conseguenza soprattutto i sistemi informatici di tutte le piattaforme d'iscrizione cantonali, comunicando che le persone non autorizzate non hanno diritto d'accesso alla vaccinazione (p. es. i turisti) e che gli Svizzeri all'estero sprovvisti di AOMS hanno la possibilità di ricorrere a un sistema di paganti in proprio. Il pagamento avviene sul posto, nella struttura di vaccinazione, al momento della somministrazione del vaccino (incl. l'importo forfettario destinato alla Confederazione per il vaccino, il materiale di vaccinazione e la logistica). Nel quadro del sistema delle fatture collettive, le strutture di vaccinazione inviano un elenco delle vaccinazioni eseguite secondo il sistema di paganti in proprio ai Cantoni e questi ne controllano la plausibilità in base alle dosi distribuite alla struttura di vaccinazione. L'istituzione comune LAMal (IC LAMal) emette la fattura a carico delle strutture di vaccinazione e versa l'importo complessivo all'UFSP, che a sua volta rimborsa all'IC LAMal le relative spese amministrative, in cui viene compreso l'importo forfettario per il vaccino e il materiale di vaccinazione.

La Confederazione raccomanda di applicare un prezzo finale della vaccinazione uniforme su tutto il territorio nazionale. A differenza dei test, la cui frequenza dipende dal comportamento e da fattori ambientali delle persone interessate, le vaccinazioni costituiscono una misura di prevenzione di lunga durata a livello individuale e collettivo e l'accesso deve essere semplice e possibilmente uniforme. Anche se gli assicuratori o la Confederazione non fissano tariffe per le strutture di vaccinazione, nella misura del possibile non vanno applicati modelli commerciali finalizzati all'utile né prezzi eccessivi. La Confederazione non dispone di basi legali che permettano di fissare un prezzo finale della vaccinazione. Tuttavia, intende raccomandare ai Cantoni un prezzo finale da pagare da parte delle persone vaccinate, composto dall'importo forfettario da versare alla Confederazione e da un importo forfettario per le prestazioni fornite dalle strutture di vaccinazione. Quest'ultimo è dell'ordine di 25 franchi, un arrotondamento orientato alla tariffa di 24.50 franchi attualmente applicata negli studi medici e nelle farmacie.

Vantaggi:

- distinzione più chiara, a livello di finanziamento della vaccinazione, tra la popolazione e i viaggiatori
- onere finanziario ridotto per la Confederazione.

Svantaggi:

- introduzione di un sistema piuttosto dispendioso di paganti in proprio per un gruppo relativamente piccolo;
- difficoltà nel garantire la trasparenza dei prezzi convenuti in via confidenziale nei contratti con i fabbricanti di vaccini;
- possibili grandi differenze di prezzo a dipendenza della struttura di vaccinazione e della possibile applicazione indesiderata di modelli commerciali finalizzati all'utile a una misura finalizzata alla salute individuale e pubblica.

L'UFSP emanerà una direttiva per garantire un'attuazione uniforme della verifica delle persone aventi diritto alla vaccinazione nei Cantoni. La cerchia dei familiari stretti va limitata ai partner, ai figli e ai genitori e suoceri per garantire altresì che i viaggiatori provenienti da altri Paesi restino esclusi dalla vaccinazione.

3. Procedura di consultazione

A seguito dell'accordo con la CdC e la CDS, da aprile 2021 i documenti per la consultazione sono indirizzati direttamente ai Governi cantonali. Fra i destinatari figurano anche la CDS, la CDEP e la CDPE. Per permettere un'analisi sistematica, il DFI svolge la consultazione dei

Cantoni mediante il tool online. Affinché confluiscono nell'analisi all'attenzione del Consiglio federale, i pareri devono necessariamente essere registrati nel tool online. Tuttavia, saranno inoltrate al Consiglio federale tutte le lettere dei Cantoni. La procedura consultiva secondo l'articolo 6 LEp non costituisce una consultazione ordinaria e pertanto diverge da essa in materia di procedura e termini.

4. Seguito dei lavori

Il Consiglio federale intende approvare le modifiche attualmente poste in consultazione in occasione della sua seduta del 25 agosto 2021, motivo per cui i termini di consultazione sono brevi. L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista per il 1° settembre 2021.

5. Domande ai Cantoni

- Frontalieri: il Cantone è per principio d'accordo con la proposta di modifica dell'OEp riguardante l'assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 per i frontalieri sprovvisti di AOMS?
- Svizzeri all'estero: il Cantone preferisce la variante 1 (assunzione dei costi da parte della Confederazione) o la variante 2 (sistema di paganti in proprio) per quanto riguarda la vaccinazione degli Svizzeri all'estero e dei loro familiari stretti?
- A seconda della variante scelta, il Cantone è d'accordo con l'attuazione prevista nella direttiva?

Allegati

- Avamprogetto di modifica dell'ordinanza sulle epidemie Variante 1
- Avamprogetto di modifica dell'ordinanza sulle epidemie Variante
- Bozza della direttiva dell'UFSP ai Cantoni Variante 1
- Bozza della direttiva dell'UFSP ai Cantoni Variante 2

UFSP/ 18 agosto 2021